

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che abroga la direttiva 75/339/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche

(97/7/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 75/339/CEE ⁽⁴⁾ fu adottata all'epoca della crisi petrolifera degli anni '70 per contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento comunitario;

considerando che essa aveva l'obiettivo di obbligare gli Stati membri a prendere ogni opportuna misura per obbligare i produttori di elettricità a mantenere un livello di scorte di combustibili fossili sufficienti per assicurare, per un periodo di almeno 30 giorni, le forniture di energia elettrica;

considerando che l'industria elettrica mantiene le scorte di combustibile di cui ha bisogno per garantire l'approvvigionamento delle centrali elettriche, indipendentemente dalla direttiva di cui sopra;

considerando che la Commissione da diversi anni non ha chiesto agli Stati membri informazioni sulle scorte

esistenti giacché non considera questa informazione particolarmente utile;

considerando che, qualora si verificasse una situazione di crisi, la direttiva non recherebbe ulteriore utilità per migliorare l'approvvigionamento di elettricità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 75/339/CEE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

⁽¹⁾ GU n. C 272 del 18. 9. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 380 del 16. 12. 1996.

⁽³⁾ Parere espresso il 28 novembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1975, pag. 35.